

N. 1229

DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CUCCA, FILIPPIN, **GINETTI e LO GIUDICE** COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 2013 Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge in materia di cognome dei figli nasce dall'esigenza di dare attuazione pronta alla recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo del 7 febbraio 2014, relativa al ricorso (n. 77/07) contro la Repubblica italiana di Alessandra Cusan e Luigi Fazzo. La Corte di Strasburgo ha stabilito che i genitori hanno il diritto di dare ai propri figli anche il solo cognome della madre. L'Italia è stata condannata per aver negato a una coppia tale diritto. Nella sentenza, che diverrà definitiva tra tre mesi, i giudici hanno riscontrato una violazione dell'articolo 14 sul divieto di discriminazioni basate sull'appartenenza di genere della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 8 concernente il rispetto della vita familiare. La Corte ha dunque affermato che il nostro Paese «deve adottare riforme» legislative o di altra natura per rimediare alla violazione riscontrata.

La normativa vigente in Italia, ancorata ad una sorpassata concezione della famiglia, fa sopravvivere forme di discriminazione anacronistiche rispetto ai principi costituzionali di eguaglianza e di parità tra uomo e donna e situazioni normative distanti dalle acquisizioni ormai realizzate nei sistemi giuridici di altri Paesi.

Secondo i giudici della Corte di Strasburgo l'attuale normativa produce una discriminazione tra i coniugi basata sul sesso ed ha come conseguenza il mancato rispetto della vita familiare e privata. I giudici sostengono che «se la regola che stabilisce che ai figli legittimi sia attribuito il cognome del padre può rivelarsi necessaria nella pratica, e non è necessariamente una violazione della Convenzione europea dei diritti umani, l'inesistenza di una deroga a questa regola nel momento dell'iscrizione all'anagrafe di un nuovo nato è eccessivamente rigida e discriminatoria verso le donne».

Il riconoscimento del cognome, infatti, non è solo un dato anagrafico, per quanto importante, ma rappresenta un sostanziale elemento identificativo dell'individuo e una base di riferimento per la tutela dei fondamentali diritti della persona.

Il presente disegno di legge si prefigge di dare un'immediata attuazione alla sentenza della Corte di Strasburgo in vista di una più ampia riforma organica del regime dei cognomi nel segno della parità ed uguaglianza giuridica dei coniugi anche al fine di affermare il diritto dei genitori di scegliere il cognome dei propri figli in quanto atto di libera determinazione delle loro volontà.

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 143-bis.1 – (Cognome del figlio di genitori coniugati). – I genitori coniugati, all'atto della registrazione del figlio allo stato civile, possono attribuire, secondo la loro volontà, il cognome del padre o quello della madre».

Art. 2.

1. All'articolo 262 del codice civile è aggiunto infine il seguente comma:

«Le disposizioni dell'articolo 143-bis.1 si applicano anche al figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori».

Art. 3.

1. All'articolo 299 del codice civile il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se l'adozione avviene da parte di coniugi, essi possono decidere concordemente il cognome da attribuire ai sensi dell'articolo 143-bis.1.».

Art. 4.

1. Le disposizioni della presente legge in materia di attribuzione del cognome ai figli si applicano anche ai figli degli italiani residenti all'estero che devono essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470.